Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Determinazione Dirigenziale n. 1017-51485 del 18/12/2013 di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal T. Buggia, Chiapinetto e Gravio in Comune di Villarfocchiardo ad uso agricolo e domestico.

- Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 1017-51485 del 18/12/2013 ; Codice Univoco: TO-A-10461 al TO-A-10473

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche (... omissis ...) Determina

- 1) nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Consorzio Forestale di Villarfocchiardo C.F./P.IVA n. 96026150019 la concessione di derivazione dai torrenti Buggia, Chiapinetto e Gravio nel Comune di Villarfocchiardo in misura di litri/sec massimi 295 e medi 139 ad uso agricolo e domestico;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
- 3) di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 1/2/2002, data di scadenza del precedente provvedimento che si rinnova, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi;
- 5) di notificare il presente provvedimento, oltre che all'interessato, alla Autoritá di Bacino e alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, entro trenta giorni dalla data della sua adozione;
- 6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 18/12/2013

"(... omissis ...)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa senza indennizzo alcuno, le portate istantanee minime di:

torrente	punti di presa	DMV base (litri/s)
Buggia (H)	Bealera Mongirardo superiore	15
Buggia (I)	Bealera Mongirardo inferiore	15
Chiapinetto (L)	Bealera Feisana	10
Chiapinetto (B)	Bealara Motteri o Baraccone	10
Chiapinetto (N)	Bealara Molinetto o Martinera	10
Chiapinetto (O)	Bealara Ca' di Ferro	10
Chiapinetto (M)	Bealara Rogli destra	10

Chiapinetto (P)	Bealara Rogli sinistra	10
Gravio (A)	Bealera di Montebenedetto	35
Gravio (Q)	Bealera Banda	41
Gravio (D)	Bealera del Mulino	63
Gravio (F)	Bealera Pianverso destra	70
Gravio (G)	Bealera Pianverso sinistra	70

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale. Il concessionario dovrà adeguare il valore del DMV automaticamente a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino del Po, del conseguente Piano di Distretto sul Bilancio Idrico nonché delle eventuali evoluzioni del PTA.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori obblighi inerenti l'applicazione del Deflusso Minimo Vitale modulato in rapporto alla entità dei deflussi istantanei naturali.

In tal caso ciò comporterà l'obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di trasmettere i risultati delle rilevazioni alla Autorità concedente.

(... omissis ...)"